



Varese, 4 maggio 2017

Circolare n. 3/2017

IL DECRETO MILLEPROROGHE

È stato pubblicato sul S.O. n. 20/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 il Decreto Legge n. 50/2017, in vigore dal 24 aprile 2017 (data di pubblicazione sulla G.U.); le principali novità fiscali vengono riassunte con la presente circolare.

1. ESTENSIONE SPLIT PAYMENT (art. 1)

Con decorrenza 1 luglio 2017, il meccanismo di versamento dell'Iva previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (c.d. Split Payment) è stato esteso anche nei confronti dei contribuenti soggetti alla ritenuta di acconto (es. lavoratori autonomi, agenti di commercio, ecc.); inoltre, vengono ampliati i soggetti tenuti all'applicazione del sistema in oggetto (oltre alle P.A., anche società da esse controllate, società quotate in borsa).

E' atteso entro il prossimo 23 maggio 2017 un apposito decreto attuativo del MEF che regolamenti le suindicate novità.

2. DETRAZIONE IVA (art. 2)

Viene modificato il termine per poter esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva previsto dall'art. 19 del DPR 633/72 per gli acquisti di beni e servizi (Iva a credito); secondo le nuove disposizioni, il termine per esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva è individuato con la dichiarazione Iva relativa all'anno in cui il diritto è sorto (prima delle modifiche, il termine era individuato nella dichiarazione relativa al secondo anno in cui il diritto era sorto).

Tale novità appare particolarmente restrittiva, in quanto riduce notevolmente i termini per esercitare il diritto alla detrazione (in sostanza, l'Iva relativa ad una fattura di acquisto del 2017 può essere detratta solo con la dichiarazione Iva 2018 per il 2017, da presentare entro il 30/04/2018).

Viene corrispondentemente modificato il termine per la registrazione delle fatture di acquisto/bollette doganali di importazione, previsto dall'art. 25 del DPR 633/72; in base alle novità introdotte, i documenti in questione devono essere annotati anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è detratta la relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione del documento di acquisto e con riferimento al medesimo anno.

3. COMPENSAZIONE CREDITI E VISTO DI CONFORMITA' (art. 3)

Viene ridotto da € 15.000 ad € 5.000 il limite di utilizzo tramite compensazione (orizzontale) dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.), per il quale è necessario il visto di conformità.

In caso di utilizzo del credito in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità, e/o con apposizione del visto da parte di soggetti non abilitati, si provvederà al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all'irrogazione delle relative sanzioni.

Viene inoltre soppresso il limite annuo (che ammontava ad € 5.000), che obbligava i soggetti con partita IVA all'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel/Fisconline) per la compensazione dei crediti tramite mod. F24; pertanto, già dalle prossime compensazioni, l'utilizzo del credito in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell'Agenzia, indipendentemente dal relativo importo.

Tale disposizione si applica sia per il credito IVA (annuale/trimestrale), che per l'Irap, l'Ires, l'Irpef, le addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive ed i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione nel caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all'utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.

Per effetto di tali novità, la presentazione dei modelli F 24 dovrà essere effettuata nel modo seguente:

a) qualsiasi tipo di contribuente (privati o titolari di partita Iva): nel caso di mod. F 24 a saldo zero a causa dell'utilizzo in compensazione di crediti tributari, la presentazione (diretta) è possibile solo utilizzando i servizi F24 web o F24 online forniti dall'Agenzia delle Entrate, tramite pertanto i canali telematici Fisconline o Entratel.

In alternativa è possibile rivolgersi ad un intermediario abilitato (es. commercialista, consulente del lavoro), il quale provvederà alla trasmissione telematica delle deleghe F24 in nome e per conto del proprio cliente, avvalendosi degli appositi servizi forniti dall'Agenzia delle Entrate.

b) contribuenti privati: qualora il mod. F 24 contenga dei crediti in compensazione ed un importo a debito da versare (F24 maggiore di zero), i mod. F 24 possono essere presentati esclusivamente in via telematica, mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate oppure mediante i servizi di internet banking.

c) soggetti titolari di partita Iva: nel caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva, Irap, per imposte sui redditi (Ires, Irpef), ritenute, addizionali, imposte sostitutive (es. cedolare secca) e crediti di imposta da indicare nel quadro RU del modello Redditi, indipendentemente dall'importo del credito utilizzato in compensazione (perciò anche se inferiore ad € 5.000) e dal fatto che il mod. F 24 si chiuda con un importo a debito da versare, è obbligatorio l'utilizzo dei canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entrate, perciò NO remote banking), sia direttamente o, in alternativa, rivolgendosi ad un intermediario abilitato.

Infine, qualora il mod. F 24 risulti a debito e non presenti l'utilizzo di crediti in compensazione, occorrerà operare come segue:

- contribuente NON titolare di partita Iva: è possibile presentare il mod. F24 anche in banca/posta, con modalità cartacea, per qualunque importo (anche superiore ad € 1.000);
- contribuente titolare di partita Iva: obbligo di presentazione con modalità telematiche (internet/remote banking, Fisconline/Entratel, tramite intermediari abilitati).

3. REGIME FISCALE LOCAZIONI BREVI (art. 4)

Viene previsto che i redditi derivanti dai contratti di locazione breve (di durata non superiore ai 30 giorni) stipulati a decorrere dal 1 giugno 2017, sono assoggettati, nel caso di opzione, ad imposizione sostitutiva tramite il regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, compresi quelli che prevedono i servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, direttamente o tramite intermediari immobiliari, anche tramite la gestione di portali online.

Il regime fiscale in esame è applicabile anche ai corrispettivi lordi derivanti da contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi aventi le caratteristiche sopra accennate.

Gli intermediari immobiliari che, anche tramite la gestione di portali online, mettono in contatto le persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati dei predetti contratti conclusi per il loro tramite.

L'omessa/incompleta/infedele comunicazione di cui sopra è sanzionata con un importo da € 250 ad € 2.000 (sanzione ridotta del 50% qualora la trasmissione avvenga entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, la comunicazione è corretta).

I medesimi intermediari che incassano i canoni relativi ai suddetti contratti, operano una ritenuta alla fonte del 21%. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione per la cedolare secca, la ritenuta così operata si considera a titolo di acconto.

Le disposizioni attuative delle novità sopra esaminate saranno emanate dall'Agenzia delle Entrate entro il 22 luglio 2017.

4. MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DELLA BASE ACE (art. 7)

Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (esercizio 2017 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) la variazione in aumento del capitale proprio rilevante per la determinazione dell'ACE è calcolata con riferimento all'incremento intervenuto alla chiusura del quinto esercizio precedente, anziché a quello in corso al 31/12/2010.

5. PIGNORAMENTI IMMOBILIARI (art. 8)

Viene previsto che l'Agente della riscossione non possa attivare la procedura espropriativa immobiliare di cui all'art. 76 DPR 602/73, nel caso in cui i valori catastali delle unità immobiliari ad uso abitativo del contribuente, diverse dall'abitazione principale, non siano superiori ad € 120.000.

6. AUMENTI ALIQUOTE IVA (art. 9)

Per effetto della modifica all'art. 1, c. 718, della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), vengono modificati nel modo seguente i previsti aumenti dell'IVA:

- l'aliquota del 10% passerà all'11,5% dal 2018, al 12% dal 2019 ed al 13% dal 2020;
- l'aliquota del 22% passerà al 25% dal 2018, al 25,4% dal 2019, al 24,9% dal 2020 ed al 25% dal 2021.

7. RECLAMO E MEDIAZIONE (art. 10)

Il limite delle controversie che prevedono l'istituto del reclamo/mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/92) aumenta da € 20.000 ad € 50.000; tale disposizione si applica agli atti impugnabili notificati dal 1 gennaio 2018.

8. DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI (art. 11)

Viene prevista la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

La definizione richiede il pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo ex art. 20, DPR n. 602/73, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, DPR 602/73.

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31/12/2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, va effettuato il 30 settembre 2017. Il pagamento degli importi dovuti o, nel caso di pagamento rateale, della prima rata, consente di perfezionare la definizione.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle di cui all'art. 6 del D.L. 193/2016.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017.

Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.

Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

Per le controversie definibili sono sospesi per 6 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dal 24 aprile 2017 fino al 30 settembre 2017; l'Agenzia delle Entrate dovrà emanare le modalità attuative di tale disposizione.

9. MODIFICA REGIME AGEVOLATO DEL “PATENT BOX” (art. 56)

Viene eliminata la possibilità di beneficiare del regime agevolato di tassazione cosiddetto del “Patent Box” relativamente ai redditi derivanti dall'utilizzo di marchi d'impresa; dovrebbe risultare comunque valide le istanze presentate entro il 31/12/2016 per il quinquennio 2016-2020.

Viene inoltre previsto che l'agevolazione risulti applicabile anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto “di beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà, ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, sempre che tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente siano compresi unicamente” beni agevolabili.

10. TRATTAMENTO RISERVE IRI (art. 58)

Viene previsto (nuovo comma 6-bis all'art. 55-bis del TUIR) che in caso di uscita dal regime IRI, (regime applicabile agli imprenditori individuali ed alle società di persone), anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi d'imposta di applicazione di tale regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore e/o dei soci; in tal caso è riconosciuto un credito d'imposta pari al 24%.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

Egregio cliente,

riteniamo di fare cosa gradita segnalando che grazie al rapporto di collaborazione esistente con lo Studio Legale BSVA, offriamo la possibilità di usufruire del loro servizio di newsletter informativa legale. L'accesso, gratuito, a tale servizio è possibile attraverso il sito <http://www.bsva.it/>

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.